

Codice A1814B

D.D. 12 luglio 2021, n. 1989

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1138 - Fiume Bormida di Spigno - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale in massi ciclopici per il ripristino della protezione spondale lungo il fiume Bormida di Spigno in località Sabbioneto in Comune di Spigno Monferrato (AL). Richiedente: Comune di Spigno Monferrato (AL).



ATTO DD 1989/A1814B/2021

DEL 12/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. n. 1138 – Fiume Bormida di Spigno - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale in massi ciclopici per il ripristino della protezione spondale lungo il fiume Bormida di Spigno in località Sabbioneto in Comune di Spigno Monferrato (AL). Richiedente: Comune di Spigno Monferrato (AL).

Il Comune di Spigno Monferrato, con sede in Piazza Garibaldi n. 18, 15018 Spigno Monferrato (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 1209 del 21/06/2021 (acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 29045 del 21/06/2021) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per "*Lavori di ripristino e consolidamento muro spondale in località Sabbioneto*" in Comune di Spigno Monferrato (AL), intervento finanziato dalla Regione Piemonte con il programma adottato con D.D. 26 ottobre 2020, n. 2798 – Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, Evento ottobre-novembre 2019, con un contributo pari a 180.000,00 euro.

Poiché l'opera prevista in progetto interessa il corso d'acqua pubblico denominato Fiume Bormida di Spigno, identificato come torrente Bormida di Spigno al n. 127 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal comune di Spigno Monferrato, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti con firma digitale dai tecnici progettisti Ing. Francesco CIARDIELLO, con studio in Acqui Terme (AL), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-1788, e Geol. Ing. Giovanni Marco BOSETTI, con studio in Acqui Terme (AL), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. B-29 e all'Ordine Regionale Geologi del Piemonte al n. A-262, datati GIUGNO 2021, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Spigno Monferrato ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con D.G.C. n. 32 del 16/06/2021, così come pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente proponente per quindici giorni consecutivi a partire dal 30/06/2021.

Con nota prot. n. 29231 del 22/06/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In concomitanza degli eventi di piena succedutesi nell'intervallo di tempo compreso tra il mese di ottobre ed il mese di novembre 2019, per settori di muro di sponda in calcestruzzo non armato, esistente in località Sabbioneto, realizzato nel non recente passato a salvaguardia della sede viabile della adiacente via Porro, si sono verificati fenomeni di erosione e scalzamento al piede dei suoi inserimenti in alveo e dei suoi sistemi di fondazione. Detti fenomeni hanno determinato il collasso in alveo di sezioni di muro di sponda per uno sviluppo lineare pari a circa 18,0 metri e rilevanti deformazioni, per uno sviluppo lineare pari a circa 20,0 metri, della parte residua dell'esistente muro comprese tra le sezioni collassate del medesimo ed il manufatto in massi ciclopici di recente realizzazione (P.I. 895bis – D.D. n. 3293 del 23/09/2019).

Il progetto prevede, in sostituzione del muro in calcestruzzo non armato lesionato, la realizzazione di una difesa di sponda in massi ciclopici di cava, cementati in fondazione e privi di legante e/o di altra connessione fisica o meccanica per la parte esterna in elevazione, fondata ad una profondità, in valore assoluto, prevalentemente compresa tra 1,0 e 2,0 m rispetto alla locale quota di fondo alveo; il manufatto avrà una sezione pseudo-trapezia, sia in fondazione che in elevazione, con sviluppo lineare pari a 39 m, altezza media fondazione di 2,5 - 3,0 m ed altezza media fuori alveo di 4,0 m.

Il manufatto previsto in progetto avrà caratteristiche tipologiche e dimensionali analoghe all'opera in massi ciclopici di recente realizzazione, autorizzata idraulicamente da questo Settore con D.D. n. 3293 del 23/09/2019, la quale ha efficacemente svolto le funzioni di protezione spondale durante gli eventi alluvionali dell'autunno 2019 e ha dimostrato avere modalità realizzative più adattabili sia alle sezioni residue della esistente difesa composita di sponda, sia agli attuali livelli idrici in alveo.

Considerato che l'opera di difesa di cui trattasi assolve unicamente la finalità di protezione della sponda da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Richiama la D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020 *“Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006”*, in particolare il suo allegato che, al punto 3 evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di “opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua” ed in dette tipologie vi sono le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda), per ciò che concerne l'opera longitudinale in progetto (scogliera) si ritiene che la stessa non debba essere assoggettata alla fase di verifica della procedura di VIA.

Ritenuto che, dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento in argomento è ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Bormida di Spigno, con l'osservanza delle prescrizioni/condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-

4046 del 17/10/2016, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020;
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Spigno Monferrato (AL), ad eseguire i lavori di ripristino di porzione del muro spondale lungo il fiume Bormida di Spigno in loc. Sabbioneto mediante la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici di cava, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'opera deve essere realizzata in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la fondazione della scogliera dovrà essere impostata sul substrato roccioso ad una quota antiscalzamento e comunque ad una quota inferiore a quella del fondo alveo del corso d'acqua; se rinvenuto ad una profondità minore, il substrato dovrà essere scavato e regolarizzato per la realizzazione di un piano di posa incassato e con una lieve contropendenza dello stesso verso la sponda;
3. la sagoma della scogliera non dovrà superare l'ingombro delle strutture presenti a monte e a valle del tratto oggetto di intervento in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;

4. non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) e modificata la quota dell'attuale piano campagna;
5. i massi utilizzati per la difesa spondale dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinarsi del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva del corso d'acqua durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a $0,8 \text{ m}^3$; la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere;
6. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
7. è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del Fiume Bormida di Spigno;
8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione delle murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
9. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
10. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
12. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
13. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

14. ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua, e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
15. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
16. il Comune di Spigno Monferrato dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo posta certificata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;
17. la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
18. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
19. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto realizzato, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
20. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
21. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
22. il Comune di Spigno Monferrato, dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte

dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di rilascio e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine suddetto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli